Allegato alla deliberazione
N. 17-8383 del 8/2/2019
Il Segretario Verbalizzante

Allegato A)

AGGIORNAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 6, DELLA L.R. 2/2009 E S.M.I.

DECORRENZA DAL 1° aprile 2019

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35, commi 1, 2 e 9 bis, della l.r. n. 2/2009 e s.m.i., viene formulato nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 6 e 9 quater del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata nei due anni precedenti che, rapportata al biennio compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, risulta essere pari allo 1,5%.

Per quanto sopra vengono di seguito fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. a valere per il biennio successivo.

Articolo 35, comma 1:
a) euro 53 al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
b) da euro 10.642,00 a euro 53.250,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, ossia da euro 22.299,00 a euro 212.837,00 a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
d) la sanzione da euro 44,00 a euro 266,00 a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, ossia da euro 5.322,00 a euro 53.250,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all'obbligo di chiusura delle piste;
f) da euro 5.322,00 a euro 10.642,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
f bis) euro 10.395,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni per la violazione delle disposizioni relative all'uso di motoslitte al di fuori delle aree di cui all'articolo 28, comma 8, secondo periodo, nonché in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle stesse e il mancato ripristino dello stato dei luoghi, incrementata di:

- euro 1.024,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti;
- euro 1.537,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti;
- euro 2.048,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti;
- euro 3.072,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti;

g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, ossia da euro 21.603,00 a euro a 216.030,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.

Articolo 35, comma 2:
a) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
b) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
c) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d) da euro 425,00 a euro 2.660,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 6;
e) da euro 425,00 euro a euro 2.660,00 per l'inosservanza delle disposizioni previste nel provvedimento di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
f) da euro 425,00 a euro 2.660,00 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
g) euro 53,00 per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
h) da euro 107,00 a euro 478,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
i) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
j) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
k) da euro 266,00 a euro 533,00 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
l) da euro 42,00 a euro 158,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, ossia da euro 266,00 a euro 1.064,00, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, ossia da euro 31,00 a euro 158,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative all'obbligo del casco per i minori di diciotto anni;
o) da euro 158,00 a euro 256,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

Articolo 35, comma 9 bis:
a) di euro 15.225,00 per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza la prescritta convenzione di cui ai commi 5 e 6, a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 508,00 per ogni persona trasportata;
b) di euro 508,00, in caso di accompagnamento in discesa fuori pista in violazione alle disposizioni di cui ai commi 5,6,7,8 e 9 a carico dell'accompagnatore, incrementata di euro 102,00 per ogni persona accompagnata;
c) da euro 1523,00 ad euro 6.090,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski in caso di inosservanza degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 6 o della disposizione di cui al comma 9;
d) da euro 102,00 ad euro 609,00 per la violazione delle disposizioni di cui al comma 7 in materia di adi soccorso ed autosoccorso.

SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 35 L.R. 2/2009 E S.M.I. PRECEDENTI ALL'AGGIORNAMENTO PER COMPARAZIONE
(EX. D.G.R. n. 5-4701 del 27.02.2017)

Articolo 35, comma 1:
a) euro 52 al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
b) da euro 10.485,00 a euro 52.463,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, ossia da euro 20.969,00 a euro 209.692,00 a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
d) la sanzione da euro 43,00 a euro 262,00 a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, ossia da euro 5.243,00 a euro 52.463,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all'obbligo di chiusura delle piste;
f) da euro 5.243,00 a euro 10.485,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
f bis) da euro 5.045,00 a euro 10.090,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni per la violazione delle disposizioni relative all'uso di motoslitte al di fuori delle aree di cui all'articolo 28, comma 8, secondo periodo, nonché in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle stesse e il mancato ripristino dello stato dei luoghi, incrementata di:
euro 1.009,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti;
euro 1.514,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti;
euro 2.018,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti;
euro 3.027,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti;
g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, ossia da euro 20.969,00 a euro a 209.692, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.

Articolo 35, comma 2:
a) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
b) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
c) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d) da euro 419,00 a euro 2.621,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 6;
e) da euro 419,00 euro a euro 2.621,00 per l'inosservanza delle disposizioni previste nel provvedimento di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
f) da euro 419,00 a euro 2.621,00 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
g) euro 52,00 per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
h) da euro 105,00 a euro 471,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
i) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
j) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;

k) da euro 262,00 a euro 525,00 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
l) da euro 41,00 a euro 156,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, ossia da euro 262,00 a euro 1.048,00, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, ossia da euro 31,00 a euro 156,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative all'obbligo del casco per i minori di diciotto anni;
o) da euro 156,00 a euro 252,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

N.B.
Dall'adeguamento erano stati esclusi gli importi relativi alle sanzioni introdotte dall'articolo 32, comma 2, della l.r.1/2017 in materia di attività di volo in zone di montagna, mediante l'inserimento del comma 9 bis all'articolo 35 della l.r. 2/2009, in quanto tale previsione non consentiva ancora l'adeguamento dei nuovi importi al periodo temporale preso come riferimento (biennio precedente).